



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 08/06/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 09.08.2011, il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. ***366, estinto anticipatamente il 31.10.2015, in corrispondenza della rata n. 48 delle 120 complessive, senza che le venissero restituiti tutti i costi non maturati; proposto infruttuosamente reclamo, chiede il rimborso di complessive € 2.534,69. Riferisce, inoltre, di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 02.07.2015 il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. ***717, estinto anticipatamente il 31.11.2019, in corrispondenza della rata n. 49 delle 120 complessive, senza che le venissero restituiti tutti i costi non maturati; proposto infruttuosamente reclamo, chiede il rimborso di complessive € 2.388,38, oltre alla commissione di estinzione pari a 163,77. In conclusione, richiamata la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, che ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up-front* o *recurring*; evidenziato che a seguito dell'estinzione anticipata ha diritto al rimborso di tutti i costi e delle commissioni secondo il criterio del *pro rata temporis*; precisato di non aver accettato le proposte transattive ricevute il 5 e l'11/01/2021 perché non soddisfacenti, domanda la complessiva somma di € 5.086,84, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo; chiede inoltre la rifusione delle spese di assistenza legale pari a € 200,00, nonché € 20,00 per



spese di procedura.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, quanto al contratto di finanziamento n. ***366, confermato che veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 con decorrenza 30/10/2015, precisa che in tale sede restituiva alla cliente la somma di € 274,78 a titolo di ratei non maturati; e che in sede di riscontro al reclamo ha offerto la somma di € 627,27, rimborso tuttavia rifiutato; con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio vita, in qualità di intermediario assicurativo riferisce di aver trattenuto l'importo della polizza sottoscritta dal cliente e contestualmente versato detto importo alla Compagnia Assicurativa, la quale ha reso disponibile la somma di € 249,09, a titolo di quota non maturata del premio, prontamente rimborsata con bonifico del 20.02.2016. Relativamente al contratto di finanziamento n. ***717, confermato che veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49 con decorrenza 30/11/2019, precisa che in tale sede restituiva alla cliente la somma di € 48,20 a titolo di ratei non maturati; e che in sede di riscontro al reclamo ha offerto la somma di € 472,80, rimborso tuttavia rifiutato; quanto agli oneri assicurativi a copertura del rischio vita afferma che il premio è stato pagato interamente e direttamente dalla Banca. Precisa altresì che per entrambi i contratti il criterio di calcolo - relativo alla determinazione degli oneri assicurativi rischio vita da rimborsare in caso di estinzione anticipata -, indicato nelle CGA ed accettato dal cliente, deve ritenersi legittimo e corretto; con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego, sostiene che il premio è stato pagato interamente e direttamente dalla Banca, per cui al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di estinzione anticipata. Con riguardo alla recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, sottolinea che essa non può comportare il superamento della distinzione tra i costi ma sancisce il diritto del consumatore al rimborso di quelli la cui natura sia ontologicamente "*recurring*" e che la banca abbia invece - erroneamente - qualificato ed indicato come costi non ripetibili; allega recenti sentenze e ordinanze di vari tribunali a supporto di tale interpretazione riferite a clausole analoghe (tra cui Tribunale di Cassino del 2.2.2021 e Tribunale di Roma dell'11.2.2021). Evidenzia che le commissioni di intermediazione hanno natura *up-front*; che sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; che non costituiscono una voce di guadagno in bilancio, in quanto versate a soggetti terzi estranei al rapporto tra banca e cliente. Circa le commissioni di attivazione ritiene che non siano soggette a rimborso *pro quota* in quanto si tratta di oneri *up-front*, percepiti dalla banca a copertura di prestazioni relative all'attivazione del prestito; per quanto riguarda le commissioni di gestione, afferma che esse sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 274,78 (finanziamento n.***366) ed € 48,20 (finanziamento n. ***717). Ricorda di essersi dichiarato comunque disponibile a rimborsare le ulteriori somme, rispettivamente di € 627,27 ed € 472,80, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, ma che tali importi non sono stati accettati dalla cliente. Sottolinea che la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria appare infondata in quanto si tratta di oneri con natura non ricorrente, relativi a costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento. Quanto al rimborso della penale di estinzione anticipata, rilevato che la ricorrente non ha prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria, evidenzia che la regolamentazione contrattuale sottoscritta dalla cliente recepisce quanto disposto dall'art. 125-*sexies* del T.U.B., comma 2, il quale stabilisce che in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso



anticipato del credito. Contesta, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali, tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema. In considerazione di quanto sopra esposto chiede, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata di circoscrivere l'eventuale rimborso a quello già offerto in sede di reclamo: rispettivamente € 627,27 (per il finanziamento n.***366) e € 472,80 (per il finanziamento n. *** 717); in via ulteriormente subordinata, laddove fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, a decurtare quanto già complessivamente restituito per commissioni (€ 274,78 - finanziamento n. ***366, € 48,20 - finanziamento n. ***717) e a titolo di premio assicurativo (per il finanziamento n. ***366: € 249,09).

DIRITTO

Il Collegio è tenuto preliminarmente a pronunciarsi sulla questione dell'applicabilità nel caso di specie dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48, come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18, contestata dalla parte resistente. In proposito si deve evidenziare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 *sexies* TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza "*Lexitor*". E', in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, "*che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci*". In altri termini, prosegue il Collegio, "*sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento [...]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento*



coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)". Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto", considerato che, da un lato, vi può essere "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito", riducendo "al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"; e che, dall'altro, è "molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto". In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è



ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 - al fine di "favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela" - ha voluto fornire il seguente "punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori": "Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front", il criterio di rimborso dovrà essere "proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)".

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo di € 2.534,69 (per il contratto ***366) e di € 2.388,38 (per il contratto ***717), calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che "per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva".

Con riguardo alla classificazione degli oneri, tenuto conto della documentazione in atti e degli orientamenti espressi dai Collegi, relativamente al contratto n. ***366 si devono ritenere di natura *up-front* le Spese di istruttoria (lett. A) e le Commissioni di intermediazione (lett. G); sono invece da qualificarsi *recurring* le Commissioni in attivazione (lett. B), le Commissioni di gestione (lett. C) (non vi è nella clausola un rinvio al piano di ammortamento, comunque non allegato), le Altre spese (lett. F) (la voce fa anche riferimento alle spese postali), nonché i costi assicurativi. Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene quanto segue:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.245,10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	272,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	38,30%	114,89		114,89
Commissioni di attivazione (B)				764,02	Recurring	60,00%	458,41		458,41
Commissioni di gestione (C)				681,56	Recurring	60,00%	408,94	274,78	134,16
Altre spese (F)				73,72	Recurring	60,00%	44,23		44,23
Costi di intermediazione (G)				2.448,00	Upfront	38,30%	937,53		937,53
Costi assicurativi (E)				415,15	Recurring	60,00%	249,09	249,09	0,00
Totale									1.689,22

L'importo sopra indicato (da arrotondare per difetto ai sensi delle modifiche alle Disposizioni ABf entrate in vigore il 1° ottobre 2020) non corrisponde a quanto richiesto dalla ricorrente, la quale ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo. Quanto al contratto n. ***717 si devono ritenere di natura *up-front* le Spese di istruttoria (lett. A), le Commissioni di attivazione (lett. B) (diversamente dall'altro contratto nella clausola non è contenuto il riferimento al passaggio ad altre ATC) e le Commissioni di intermediazione (lett. G); sono invece da qualificarsi *recurring* le Commissioni di gestione (lett. C). Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene quanto segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.947,72	Tasso di interesse annuale	4,95%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	264,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/11/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,49%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	37,49%	168,72		168,72
Commissioni di attivazione (B)				855,36	Upfront	37,49%	320,70		320,70
Commissioni di gestione (C)				120,00	Recurring	59,17%	71,00	48,20	22,80
Costi di intermediazione (G)				2.692,80	Upfront	37,49%	1.009,62		1.009,62
Totale									1.521,84



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo sopra indicato (da arrotondare per eccesso ai sensi delle modifiche alle Disposizioni ABf entrate in vigore il 1° ottobre 2020) non corrisponde a quanto richiesto dalla ricorrente la quale ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Nel complesso, il totale da riconoscersi alla parte ricorrente ammonta ad € 3.211,00 (€ 1.689,00, per il contratto ***366; € 1.522,00 per il contratto ***717).

Quanto alla domanda di rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata dell'importo di € 167,77, si osserva che l'importo addebitato risulta pari alla soglia dell'1% del debito residuo netto (€ 16.377,00) indicata nel conteggio estintivo e calcolato al netto degli oneri rimborsati in sede di estinzione; si evidenzia, tuttavia, che l'addebito è pari all'1% del debito residuo al momento dell'estinzione e, pertanto, conforme alla normativa in quanto la durata residua del contratto a tale momento era superiore ad un anno; anche ove si sottraesse al capitale rimborsato anticipatamente gli oneri ricalcolati, il debito residuo sarebbe comunque superiore a € 10.000,00. In proposito, si ricorda altresì il principio di diritto formulato dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, per il quale: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Nel caso in esame, accertata la rispondenza dell'applicazione della contestata commissione alle disposizioni normative, si rileva che la ricorrente non motiva le ragioni della richiesta di restituzione ovvero non giustifica la presunta illegittimità di detta commissione. Da ciò consegue che la domanda non può essere accolta.

In conformità all'indirizzo seguito da questo Arbitro non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere non particolarmente complesso della questione oggetto di controversia, per la quale non sono richieste specifiche competenze tecniche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.211,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA